



REPUBBLICA ITALIANA

STATUTO ASSOCIAZIONE

ISTITUTO CONSOLARE INTERNAZIONALE – I.C.I.



1 Denominazione

È costituita l'Associazione avente la seguente denominazione: Istituto Consolare Internazionale I.C.I. - "International Consular Institute I.C.I.", "Institut Consulaire International I.C.I.", registrata come NGO BRANCH United Nation Departments of Economic and Social Affairs (di seguito l'Associazione), nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.14 e seguenti del Codice Civile.


L'Associazione è regolata dalle disposizioni legislative italiane vigenti in materia dal presente Statuto e dal regolamento interno. Nei rapporti e nei confronti dei terzi valgono gli art. 36 e seguenti del Codice Civile italiano nonché, per quanto applicabili, le Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari adottati a Vienna il 18 Aprile 1961 ed il 24 Aprile 1963.

L'Associazione è un Ente morale privato, senza scopo di lucro, no profit ANP, indipendente, aconfessionale, apartitico, che persegue unicamente fini di utilità sociale.

2 Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma e sede "ideologica" presso il Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, delegazioni, uffici di rappresentanza e sedi operative nel territorio delle Repubblica Italiana e all'estero. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice

Allegato A



delibera dell'organo amministrativo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto.

3 Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

4 Scopo e attività dell'Associazione

L'Istituto Consolare Internazionale - acronimo I.C.I., è una libera Organizzazione a vocazione internazionale con particolare riferimento al mondo diplomatico e consolare, interfaccia dei vari stati in ogni Paese. L'Associazione ha finalità economiche, umanitarie, culturali e sociali che intende raggiungere e concretizzare soprattutto con l'apporto di personalità diplomatiche e consolari di tutti i Paesi e di personalità internazionali del mondo economico, finanziario, culturale, religioso e politico.

L' I.C.I., intende operare in modo particolare nell'ambito dei principi della Carta delle Nazioni Unite e della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Internazionali del 24.4.1963. Intende inoltre avere in evidenza le norme stabilite nelle Convenzioni Internazionali europee e mondiali. L'Istituto Consolare Internazionale, affiancata da membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari, vuole essere protagonista della cosiddetta "diplomazia economica internazionale", finalizzata ad entrare nei vari Paesi con progetti economici, industriali e di infrastrutture.

Con la propria attività, l'I.C.I. intende anche contribuire a promuovere negli ambiti diplomatico, industriale, economico, religioso, culturale, sociale ed umanitario, uno spirito di mutua collaborazione ed assistenza finalizzata al



miglioramento dell'utilizzo delle risorse umane, economiche, sociali in tutti i suoi aspetti e tra tutti i popoli.

La diplomazia economica internazionale e le pubbliche relazioni dell'I.C.I. fungeranno da *trait-d'union* tra organismi diplomatici internazionali, professionisti e imprese con l'intento di esplorare nuove soluzioni per l'interscambio internazionale proprio attraverso le strutture diplomatiche e consolari di ogni Paese che di fatto sono le porte dei vari Paesi in ogni Stato.

L'I.C.I. intende con questa formula creare un corridoio diplomatico parallelo a quelli standard messi in atto dagli stati, fin qui utilizzati. Saremo in questo modo una piattaforma interlocutrice con tutti gli Addetti Commerciali delle Ambasciate e Consolati, offrendo consulenza, servizi, opportunità per i loro Paesi e piattaforma di riferimento e selezione delle opportunità che i loro Paesi offrono.

La finalità a cui l'Istituto Consolare Internazionale propende è quella di favorire il sinergico e necessario interscambio tra le istituzioni e i soggetti privati in modo da poter concretamente perseguire una politica di diplomazia commerciale più consapevole, mirata e diffusa.

In un'epoca caratterizzata dalla globalizzazione diventa sempre più impellente la necessità di trasferire alle piccole e micro imprese ed alle varie associazioni la cultura della diplomazia commerciale e ciò anche mediante l'organizzazione di incontri culturali informativi e formativi che possano dotare i vari soggetti di strumenti personali e logistici adeguati ad affrontare i mercati internazionali.

L'Istituto Consolare Internazionale – I.C.I. si propone di progettare e realizzare iniziative, anche di tipo formativo, al fine di sviluppare rapporti di collaborazione e partnership istituzionale tra le Ambasciate, i Ministeri, le Regioni e gli Enti Locali relativamente alla tematica dell'internazionalizzazione, coinvolgendo



imprese private e le associazioni più attive nei rapporti economici e commerciali con l'estero.


Ci metteremo quindi al servizio delle imprese italiane ed estere per sostenerle e facilitare loro l'accesso ai mercati globali, fare impresa all'estero e assisterle nel processo di internazionalizzazione. Aprire i mercati internazionali all'Italia e l'Italia al mercato mondiale è la missione economica maggiore dell'Istituto Consolare Internazionale.

A questo scopo, l'I.C.I. intende coordinarsi con le Istituzioni, Ministeri, Enti, Associazioni, Imprese, Centri di ricerca ed Università e in particolare con gli uffici delle Ambasciate e Consolati italiani diffusi in tutto il mondo sorti per sostenere la presenza italiana ovunque.


Attività

Sono compiti dell'Associazione:

- relazionarsi con i Consolati italiani ed esteri e, in modo specifico, con le loro istituzioni commerciali in modo da individuare le opportunità offerte dai vari Paesi presso cui sono accreditati e che rappresentano. In questa attività, l'I.C.I. si farà tramite con le aziende produttrici, commerciali e terziarie;
- operare professionalmente per l'internazionalizzazione delle imprese e come coordinatore per i professionisti del settore. Assistere le aziende nell'interscambio internazionale, offrendo loro le richieste internazionali di merci e servizi, promovendo la pubblicizzazione e le vendite dei loro prodotti, individuando nuove opportunità di business;
- creazione di un ambito altamente prestigioso di Relazioni Pubbliche attraverso il quale operare anche per il business economico;



- esplorare nuove vie per il commercio con l'estero, attraverso le strutture diplomatiche di ogni Paese e con la creazione sinergica di rapporti di cooperazione con strutture di altri Paesi;
- istituire onorificenze appositamente create per Onorare sia gli Associati che persone estranee all'Istituto che si siano particolarmente distinte in campo diplomatico, politico, professionale, industriale, economico, culturale, religioso e comunque inerente alle relazioni umane, sempre al fine di creare relazioni internazionali solide a favore dei nostri associati;
- offrire assistenza ai governi dei Paesi minori per la creazione della loro rete di "consoli onorari";
- offrire, se necessario, un ambito discreto per favorire incontri di diplomazia parallela, particolarmente economica, con la creazione di un foro discreto, servendoci dell'esperienza dei nostri associati provenienti, in particolare, dal mondo politico e diplomatico dei vari Paesi. Il lavoro dell'Istituto sarà pertanto anche un contributo allo sviluppo dei popoli più in difficoltà i cui Rappresentanti Diplomatici, di Governo e di Cultura ci onoreremo di avere come nostri Membri;
- creazione di due strutture interne da denominarsi: "Corpo Consolare Internazionale - "Corps Consulaire International – CCI", destinato ai consoli effettivi, onorari e emeriti e di una "Association Diplomatique Internationale – ADI", destinata ai membri delle Ambasciate, con la finalità di arricchire l'Istituto delle esperienze diplomatiche di questi soci. Le nomine ed il funzionamento delle strutture saranno stabilite secondo le disposizioni del Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo;
- creazione di un periodico che avrà come titolo "Osservatorio Diplomatico", con lo scopo di diffondere informazioni diplomatiche, studio degli sviluppi del diritto



internazionale, diplomatico e consolare, delle relazioni sociali internazionali, della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, e delle altre tradizioni Religiose;

- creare apposite Commissioni di lavoro e Dipartimenti, composte da Associati, mediante i quali svolgere analisi, studi, programmi e progetti per le attività statutarie. La nomina ed il funzionamento delle Commissioni e dei Dipartimenti sono stabilite secondo le disposizioni del Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo;

- promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale di quanti, in particolare i giovani, italiani o stranieri, operano o aspirano ad operare nei diversi campi di attività internazionale;

- prestare agli enti pubblici e privati che operano nel campo delle relazioni internazionali, il proprio contributo di consulenza, studio e documentazione;

- sviluppare la collaborazione con i vari organi delle Nazioni Unite e dei suoi Istituti specializzati, con i governi e le loro Rappresentanze Diplomatiche, con le istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea, con gli Istituti Culturali, le Istituzioni di ricerca, le Università, con gli organi di informazione, con le Accademie e le Fondazioni di tutto il mondo che abbiano scopi affini a quelli dell'Associazione;

- favorire l'attività diplomatica, culturale ed economica tra i vari paesi per promuovere gli scopi della Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel rispetto delle finalità che hanno ispirato la Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

- organizzare eventi promozionali, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale, missioni di operatori



economici in Paesi in crescita e in quelli in cui esistano opportunità da cogliere, presentazioni di Paesi esteri in Italia, Business Forum in Italia o all'estero, Tour di delegazioni istituzionali e imprenditoriali straniere, incontri B2B, etc.

Importante sarà l'informazione in tempo reale su caratteristiche e opportunità dei mercati esteri, tendenze evolutive del sistema economico internazionale e dei singoli mercati esteri, commesse e gare, offerte di strumenti informatici e contatti diretti;

- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

5 Ammissione, diritti e doveri degli associati

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo che delibera sulla domanda senza discriminazioni di alcuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione



di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo amministrativo.

Gli associati hanno il dovere di: adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;



rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'organo amministrativo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. assemblea degli associati;
2. organo amministrativo (consiglio direttivo);
3. presidente;
4. organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
5. collegio dei probiviri, se nominato.

7 Elezioni alle cariche associative

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.



Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

8 Assemblea degli associati

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di 3 associati.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
6. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:



7. delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio;

8. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9 Funzionamento dell'assemblea degli associati

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.



Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

1. sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.



10 Organo amministrativo (consiglio direttivo)

L'organo amministrativo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati. Il primo organo amministrativo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

1. eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
3. redigere e approvare il regolamento interno dell'Associazione;
4. determinare la quota associativa annuale;
5. predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
6. predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
7. deliberare l'ammissione degli associati;
8. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
9. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
10. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;



11. trasferire, se necessario, la sede legale dell'Associazione nel Comune in cui è situata.

L'organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, da inviare 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza dell'organo amministrativo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.


L'organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

12. il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

13. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



14. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11 Composizione dell'organo amministrativo

L'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 a un massimo 5 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Non può essere membro dell'organo amministrativo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

L'organo amministrativo dura in carica cinque anni. Al termine del mandato i membri dell'organo amministrativo possono essere rieletti.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l'organo amministrativo convoca entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione.

Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell'organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione



dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'organo amministrativo decaduto.

12 Compiti del presidente e del vicepresidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo amministrativo, il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

13 Organo di controllo (Eventuale)

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di



soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico di membro dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

14 Collegio dei probiviri (Eventuale)

L'assemblea può nominare il collegio dei probiviri composto da tre membri scelti tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il collegio dei probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il collegio dei probiviri è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio dei probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.



L'incarico di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

15 Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità statutarie.

16 Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

17 Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

18 Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

19 Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.



20 Esercizio sociale e bilancio

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'organo amministrativo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.


Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, l'organo amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.

21 Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento su proposta del Consiglio Direttivo nomina un liquidatore preferibilmente scelto tra i propri associati. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli statutari o a fini di pubblica utilità, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'assemblea. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

22 Norme finali



Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

